



**COMUNE DI CLES**

**Provincia di Trento**

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**PARTECIPAZIONE**

*E*

**CONSULTAZIONE DEI CITTADINI**

Testo integrato con le modifiche apportate dalla  
deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 18 marzo  
2010.  
Regolamento esecutivo dal 18 MARZO 2010.

## **CAPO I PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 Finalità e contenuti**

1. Questo regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione e partecipazione previste dalla normativa regionale e dallo statuto, intese a promuovere e valorizzare il coinvolgimento dei cittadini all'amministrazione del Comune.
2. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto, la consultazione e la partecipazione dei cittadini è assicurata dai seguenti istituti:
  - a) albo delle associazioni;
  - b) consulte;
  - c) istanze, petizioni, proposte;
  - d) referendum.

**CAPO II**  
**FORME DI VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO**

**Art. 2**  
**Interventi a favore dell'Associazionismo**

1. Il Comune valorizza le forme associative e di cooperazione tra i cittadini mediante:
  - a) forme di consultazione per la programmazione di iniziative e attività;
  - b) concessione in uso di sedi;
  - c) assegnazione in uso di attrezzature;
  - d) forme di incentivazione economico - finanziaria.
2. Il Comune può affidare a libere associazioni la gestione di strutture, servizi pubblici o di iniziative di interesse pubblico.

**Art. 3**  
**Albo delle Associazioni**

2. Viene istituito l'albo comunale delle associazioni, suddiviso in due sezioni, ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi operanti nel territorio. Nella prima sezione vengono registrate le associazioni a prevalente finalità socio-culturale, di istruzione, sport e volontariato; nella seconda quelle rappresentative di interessi economico - patrimoniali, professionali e di categoria.
2. Per l'iscrizione all'albo le associazioni devono presentare un proprio statuto da cui risultino:
  - a) eleggibilità delle cariche;
  - b) volontarietà dell'adesione e del recesso dei membri;
  - c) compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti dallo Statuto comunale.
3. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria perché il Comune possa attivare gli interventi previsti all'articolo precedente.

**Art. 4**  
**Modalità di iscrizione all'Albo**

1. La domanda di iscrizione all'albo delle associazioni va effettuata su apposito modulo e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
  - a) copia dell'atto costitutivo o dello statuto sociale;
  - b) elenco delle cariche sociali e relativi nominativi;
  - c) indicazione del settore di attività e delle finalità perseguite.

2. Le eventuali modifiche dello statuto e delle cariche sociali vanno comunicate al Comune entro 30 giorni dalla variazione.
3. L'iscrizione all'albo, previa istruttoria delle domande pervenute, effettuata a cura della Segreteria del Comune, è disposta con atto del Sindaco.
4. L'eventuale esclusione può essere disposta in caso di carenza di requisiti previsti dal Regolamento.
5. Ai richiedenti va comunicato l'esito della domanda entro 30 giorni dall'adozione dell'atto.
6. L'iscrizione ha durata di cinque anni rinnovabile in base ad una nuova verifica da parte dell'Amministrazione comunale, salvo rinuncia da parte delle forme associative.
7. Le forme associative iscritte devono operare nel territorio del Comune ed effettuare iniziative o svolgere attività a vantaggio della popolazione del Comune stesso o comunque di interesse generale o di pubblica rilevanza od utilità.

## **Art. 5**

### **Consulte permanenti di settore.**

1. Le Consulte possono essere sentite dagli organi dell'Amministrazione comunale per l'adozione di provvedimenti riguardanti l'intera collettività locale o comunque di pubblica rilevanza.
2. La costituzione iniziale della Consulta è preceduta da idonee forme di pubblicità tali da consentire a tutti gli interessati di richiedere l'iscrizione all'Albo o la partecipazione alla Consulta medesima. L'eventuale diniego dovrà essere motivato e tempestivamente comunicato ai richiedenti.
3. Decorsi trenta giorni dalla pubblicità di cui al precedente comma 1. i soggetti che hanno richiesto di partecipare alla Consulta, suddivisi per omogeneità di materia ed ambiti di competenza in relazione alla diversità di interessi rappresentati, sono convocati dal Sindaco o da un suo delegato per la seduta di insediamento della Consulta stessa. In detta seduta ogni gruppo, suddiviso come indicato, comunica il nominativo di un rappresentante del gruppo stesso ed i rappresentanti presenti procedono poi alla nomina di un Presidente e di un Vice Presidente. Eventuali variazioni nelle cariche suindicate dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione comunale per i conseguenti adempimenti.
4. Successivamente alla costituzione, l'iscrizione e la partecipazione di nuovi soggetti alla Consulta possono avvenire o d'ufficio, oppure a seguito di apposita richiesta scritta su carta libera che viene esaminata al fine di valutarne l'ammissibilità ai sensi delle disposizioni vigenti. I soggetti di cui al presente comma sono inseriti d'ufficio nei gruppi di appartenenza all'interno della Consulta ed automaticamente convocati nella prima seduta successiva della Consulta stessa purché la relativa richiesta sia pervenuta almeno trenta giorni prima della seduta medesima.

## **Art. 6**

## **Consulte frazionali e rionali. Composizione**

5. Le consulte frazionali e rionali sono composte, ordinariamente, da cinque membri. Sono composte di un numero inferiore di membri, in ogni caso non inferiore a tre, qualora tale sia il numero dei candidati, secondo quanto disposto dal successivo articolo 7, comma tre.

### **Art.7**

#### **Elezione delle Consulte frazionali e rionali**

1. I membri delle consulte frazionali e rionali sono eletti dai cittadini iscritti nelle liste elettorali, residenti nella frazione, rispettivamente, nel rione, nel corso di assemblee convocate e presiedute dal Sindaco, o suo delegato, in ogni località, entro cinque mesi dalla convalida degli eletti formanti il Consiglio comunale.
2. Il Comune convoca con preavviso di almeno quindici giorni l'assemblea. L'avviso è pubblicato all'albo ed inviato ad ogni nucleo familiare della frazione, o del rione, in cui siano presenti cittadini iscritti nelle liste elettorali.
3. L'assemblea indica almeno sette candidati per poter procedere allo svolgimento delle operazioni di costituzione della consulta. Qualora l'assemblea non riesca ad indicare i sette candidati, decorse due ore dalla apertura delle stesse si potrà procedere alla elezione anche con un numero inferiore di candidati purchè esso non sia inferiore a cinque.
4. I nomi dei candidati saranno trascritti su apposito cartellone esposto nel luogo dell'assemblea.
5. Le schede elettorali dovranno riportare il bollo del Comune. Sulla stessa scheda saranno tracciati tre spazi per l'apposizione del voto. Il votante esprime il voto di preferenza per soli tre candidati, scrivendone il cognome, oppure il nome e cognome, nelle apposite righe tracciate all'interno della scheda.
6. Il votante esprimerà la propria preferenza esclusivamente per candidati compresi nella lista di cui ai precedenti commi 3 e 4. In caso di identità di cognome fra candidati, si deve sempre scrivere il nome e il cognome, in modo che il voto sia identificabile. Il votante restituirà la scheda piegata, in modo che il voto espresso non sia leggibile. Nel caso di preferenze eccedenti il numero massimo consentito, la scheda sarà considerata nulla. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.
7. Sono nulli i voti contenuti in schede che:
  - a. non riportino il bollo del Comune;
  - b. presentino scritte o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
8. Le operazioni di voto avranno termine quando tutti i presenti sul luogo dell'assemblea, aventi diritto al voto, avranno riconsegnato la scheda all'ufficio elettorale.

9. Lo spoglio delle schede avverrà immediatamente. Ultimato lo spoglio, sarà redatto l'elenco dei candidati eletti, e la lista dei non eletti, per ordine di preferenze ottenute. Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, sarà eletto il candidato più anziano.
10. L'ufficio elettorale sarà composto da un Presidente e da due scrutatori, nominati dal Presidente dell'assemblea fra i presenti non candidati. Un dipendente comunale nominato dal Sindaco vigilerà sulla regolarità e imparzialità di tutte le operazioni.

#### **Art. 8**

##### **Consulte frazionali e rionali. Nomina e durata**

1. Il Consiglio comunale prende atto della nomina della Consulta nella prima seduta successiva all'elezione, previa verifica delle condizioni di eleggibilità dei membri.
2. Ogni consulta è rinnovata parzialmente in caso di dimissioni o di decadenza dalla carica di uno o più componenti. In questo caso, subentra al cessante il primo dei non eletti.
3. Qualora per mancanza di surroganti, venga meno la metà dei componenti la Consulta, si procede a nuove elezioni.
4. Le consulte durano in carica fino alla scadenza del Consiglio comunale.

#### **Art. 9**

##### **Requisiti per l'elezione nelle Consulte frazionali e rionali.**

1. Sono eleggibili nella consulta i cittadini iscritti nelle liste elettorali, residenti nella frazione, rispettivamente, nel rione.
2. Le norme relative all'ineleggibilità e all'incompatibilità dei consiglieri comunali sono estese, in quanto applicabili, ai componenti delle consulte frazionali e rionali.
3. La carica di consigliere ed assessore comunale è incompatibile con quella di componente delle consulte frazionali e rionali.
4. Il verificarsi di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità, e l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive, comportano la decadenza dalla carica.

#### **Art. 10**

##### **Insedimento delle Consulte frazionali e rionali.**

1. La consulta frazionale e rionale è insediata pubblicamente dal Sindaco o suo delegato, entro 30 giorni dall'elezione

2. Nella seduta d'insediamento, i membri della Consulta eleggono il Presidente, che assume immediatamente la presidenza, ed il Vice Presidente. Questi sono eletti con la maggioranza dei componenti la Consulta, ossia un voto pari ad almeno la metà più uno dei componenti, se questo è in numero pari. Se il numero dei componenti è dispari, la maggioranza è data da un numero di voti che, raddoppiato, dà un numero superiore di un'unità al totale dei componenti. Le nomine sono comunicate al Presidente del Consiglio comunale.

#### **Art. 11**

##### **Convocazione delle Consulte frazionali e rionali.**

1. La Consulta è convocata dal Presidente, ogniqualvolta egli ne ravveda la necessità. Il Sindaco, almeno due componenti la Consulta, oppure un numero di cittadini elettori nella località pari a quattro volte il numero dei componenti la consulta, possono, disgiuntamente, richiedere al Presidente la convocazione della Consulta stessa. In tutti questi casi, il Presidente convoca la Consulta entro quindici giorni dalla richiesta.

1. Ogni Consulta decide in merito alle forme e regole da osservare per la sua convocazione, nella seduta d'insediamento, dopo la nomina del Presidente. Nella stessa occasione, la Consulta decide le regole riguardanti lo svolgimento delle sedute, la loro verbalizzazione e pubblicità, fatto salvo quanto disposto all'articolo che segue.

#### **Art. 12**

##### **Sedute delle Consulte frazionali e rionali.**

1. Le sedute della Consulta sono valide se è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti, se il loro numero è pari. Se il numero dei componenti è dispari, le sedute sono valide se il numero dei presenti è tale che, se raddoppiato, dà un numero superiore di un'unità al totale dei componenti.
2. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in caso di assenza anche di quest'ultimo, le sedute sono presiedute dal componente più anziano di età.
3. Nessuna decisione s'intende approvata se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ossia un voto pari ad almeno la metà più uno dei votanti, se questo è in numero pari. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza è data da un numero di voti che, raddoppiato, dà un numero superiore di un'unità al totale dei votanti stessi. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.
4. Quando, su una determinata questione, sia stata richiesta l'espressione di un parere, esso dovrà essere raccolto in un verbale, riportante, in forma succinta, i presenti, la decisione adottata e l'esito della votazione. Il verbale sarà trasmesso, entro otto giorni, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e ai Capigruppo consiliari.

5. Analogamente a quanto previsto al comma precedente si procederà alla trasmissione di ogni ulteriore documento comunque acquisito agli atti del Comune.
6. I verbali così formati, e i documenti trasmessi, saranno raccolti e conservati agli atti del Comune, ove chiunque potrà prenderne visione.
7. I componenti delle consulte esercitano il loro incarico senza alcuna indennità

#### **Art. 13**

##### **Pareri delle Consulte frazionali e rionali.**

1. La consulta frazionale e rionale è un organo consultivo e propositivo per le questioni rilevanti che riguardano la frazione o il rione.

#### **Art. 14**

##### **Facoltà delle Consulte frazionali e rionali.**

1. La Consulta frazionale e rionale può compiere autonomamente i seguenti atti:
  - a. convocare assemblee per la pubblica discussione di problemi riguardanti la località, previa comunicazione al Sindaco, al Presidente del Consiglio e ai Capigruppo consiliari;
  - b. presentare istanze, petizioni e proposte alla Giunta e al Consiglio comunale, al Presidente del Consiglio e ai Capigruppo consiliari;
  - c. invitare alle proprie sedute rappresentanti del Comune, di altri enti o privati, per approfondire determinati argomenti.

#### **Art. 14 bis**

##### **Istanze e petizioni**

1. La Consulta frazionale e rionale può presentare, a maggioranza assoluta dei propri membri, al Sindaco, alla Giunta comunale ed al Consiglio istanze e petizioni inerenti questioni specifiche nelle materie di interesse della frazione o del rione.
2. Con l'istanza la Consulta proponente chiede ad un organo del Comune di avviare un procedimento amministrativo oppure di adottare un provvedimento al fine di realizzare propositi e sollecitare interventi su questioni di interesse generale.
3. Con la petizione la Consulta proponente sollecita un Organo del Comune a focalizzare l'attenzione su una determinata problematica di interesse generale.
4. L'organo cui è rivolta l'istanza o la petizione è tenuto a prenderla in esame e ad assumere le conseguenti determinazioni entro il termine di 90 giorni se organo collegiale e di trenta giorni negli altri casi, fornendone tempestiva comunicazione alla Consulta proponente.

#### **Art. 14 ter**

##### **Proposte**

1. La Consulta frazionale e rionale può presentare, a maggioranza assoluta dei propri membri, al Sindaco, alla Giunta comunale ed al Consiglio comunale proposte nelle materie di interesse della frazione o del rione.
2. Condizioni di ammissibilità della proposta sono:
  - a) avere un oggetto determinato rientrante nelle competenze dell'organo cui è rivolta;
  - b) essere redatta in articoli allegando una relazione illustrativa firmata dai componenti della Consulta proponenti, qualora si tratti di provvedimenti di natura regolamentare;
  - c) indicare i mezzi presunti di copertura finanziaria qualora comporti maggiori spese o minori entrate.
3. Un apposito organismo composto dal Segretario generale o suo delegato, dal Responsabile del Servizio interessato e dal responsabile del Servizio finanziario o loro delegati, verifica l'ammissibilità della proposta in relazione a quanto previsto dal presente articolo. Qualora necessario, detto organismo può richiedere alla Consulta proponente chiarimenti ed integrazioni documentali.
4. La proposta, riconosciuta ammissibile e regolare, corredata dei necessari pareri ed attestazioni, al termine dell'istruttoria è iscritta all'Ordine del Giorno dell'organo cui è rivolta al fine della relativa discussione, che deve comunque avvenire entro novanta giorni dalla presentazione.
5. Alla Consulta proponente è data tempestiva comunicazione della data in cui la proposta è discussa e dei relativi provvedimenti adottati.

#### **Art. 15**

##### **Assemblee dei cittadini**

1. Le consulte frazionali e rionali riferiscono sulla loro attività e discutono i problemi della popolazione attraverso le assemblee dei cittadini della località, per recepirne le esigenze ed ottenere pareri sulle iniziative.

#### **Art. 16**

##### **Iniziativa degli organi comunali in merito alle Consulte frazionali e rionali.**

1. Il Sindaco e il Presidente del Consiglio possono convocare le consulte frazionali e le consulte rionali per l'esame di singoli problemi.
2. Il Consiglio comunale, la Giunta comunale e le commissioni consiliari, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, possono incaricare le consulte di raccogliere e fornire indicazioni su singoli problemi e su fatti e circostanze aventi rilevanza amministrativa.
3. Entro il termine di approvazione del bilancio consuntivo comunale, ogni Consulta frazionale e rionale illustra al Consiglio comunale l'attività svolta nell'anno precedente.

#### **Art. 17**

##### **Attribuzioni del Presidente delle Consulte frazionali e rionali.**

1. Il Presidente della consulta:
  - a. rappresenta la Consulta stessa;

- b. firma i verbali, i pareri e le comunicazioni;
- c. convoca e presiede la Consulta e le assemblee dei cittadini; ne predispone l'ordine del giorno, tenendo conto delle eventuali richieste ricevute;
- d. mette in votazione le questioni poste all'ordine del giorno e da corso alle indicazioni della Consulta stessa;
- e. comunica al Presidente del Consiglio, oltre che al componente interessato, l'eventuale verificarsi di condizioni che comportano la decadenza dalla carica di componente della Consulta.

#### **Art.18**

##### **Mezzi finanziari, personale e sede delle Consulte frazionali e rionali.**

- 1. L'amministrazione comunale provvede alle spese per il funzionamento, preventivamente autorizzate, delle consulte frazionali e rionali, mediante l'istituzione di apposito capitolo in bilancio.
- 2. Le consulte si avvalgono, per la loro attività, d'intesa con il Sindaco, degli uffici e servizi comunali.
- 3. Il Comune mette a disposizione locali idonei quali sede di ogni Consulta.

#### **Art.19**

##### **Delimitazione frazioni e rioni**

- 1. La delimitazione delle frazioni e dei rioni è quella indicata nell'allegata planimetria, che forma parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

#### **Art. 20**

##### **Consulte frazionali e rionali.Norma transitoria**

- 1. Le elezioni dei membri delle consulte frazionali e rionali si terranno, in sede di prima attuazione del presente regolamento, successivamente al prossimo rinnovo del Consiglio comunale

### **CAPO III**

#### **ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE**

## **Art. 21**

### **Istanze e petizioni**

1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Cles, anche in forma collettiva, possono presentare istanze e petizioni secondo quanto previsto dallo Statuto comunale.
2. Le istanze e petizioni devono essere presentate in forma scritta su carta libera.
3. Le istanze e petizioni devono recare i dati anagrafici e la firma dei proponenti che, nel caso delle petizioni, devono essere almeno trecento.
4. Gli organi comunali interessati sono tenuti a prendere in esame le istanze e le petizioni e ad assumere le conseguenti determinazioni entro il termine di novanta giorni se di competenza degli organi collegiali e di trenta giorni negli altri casi, fornendone tempestiva comunicazione agli interessati, tramite il promotore che, se non diversamente indicato, deve intendersi il primo sottoscrittore.

## **Art. 22**

### **Proposte**

1. E' possibile proporre al Consiglio Comunale l'adozione di formali e definiti atti deliberativi tramite la richiesta scritta di almeno trecento cittadini.
2. La proposta deve essere rivolta al Sindaco e al Presidente del Consiglio e deve contenere l'indicazione di tre rappresentanti dei firmatari che possono essere sentiti prima dell'attivazione della fase istruttoria.
3. Condizioni di ammissibilità della proposta sono:
  - a) avere un oggetto determinato rientrante nelle competenze del Consiglio comunale;
  - b) essere redatta in articoli allegando una relazione illustrativa firmata dai richiedenti qualora si tratti di provvedimenti di natura regolamentare;
  - c) indicare i mezzi presunti di copertura finanziaria qualora comporti maggiori spese o minori entrate.
4. I rappresentanti dei proponenti possono chiedere agli uffici interessati le informazioni necessarie al fine della formulazione della proposta.
5. Un apposito organismo composto dal Segretario Generale o suo delegato, dal Responsabile del Settore interessato e dal Responsabile economico finanziario o loro delegati, verificato il numero e la regolarità delle sottoscrizioni, procede alla verifica dell'ammissibilità della proposta in relazione a quanto previsto dal presente articolo. Qualora necessario, detto organismo può chiedere ai rappresentanti dei proponenti chiarimenti ed integrazioni documentali.
6. La proposta, riconosciuta ammissibile e regolare, viene corredata dei necessari pareri ed attestazioni ed al termine dell'istruttoria è iscritta all'O.d.g. del Consiglio comunale al fine della relativa discussione che deve comunque avvenire entro tre mesi dalla presentazione.
7. Ai rappresentanti dei proponenti è data tempestiva comunicazione della data in cui la proposta è discussa e dei relativi provvedimenti adottati.

**CAPO IV**  
**REFERENDUM PROPOSITIVI E CONSULTIVI**

**Art. 23**  
**Iniziativa referendaria**

1. Può essere indetto referendum consultivo o propositivo fra i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune inerente le scelte dell'Amministrazione in relazione a indirizzi e decisioni che riguardano la vita del paese ed il suo sviluppo, anche già oggetto di specifici provvedimenti adottati in merito dall'Amministrazione.
2. Il referendum è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale:
  - a) per iniziativa di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, rappresentati dalla Commissione dei promotori (referendum propositivo);
  - b) per iniziativa dello stesso Consiglio (referendum consultivo).

**Art. 24**  
**Iniziativa dei cittadini**

1. I cittadini residenti nel territorio comunale che intendono promuovere un referendum costituiscono il Comitato dei promotori, composto da 5 di essi, e definiscono il quesito - o i quesiti - oggetto del referendum. Procedono quindi alla raccolta di almeno 100 sottoscrizioni da parte di elettori del Comune.  
Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.
2. Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione. Quando la consultazione referendaria è richiesta per una parte della popolazione, deve essere indicata la delimitazione del territorio.
3. Il Sindaco convoca, entro trenta giorni dalla presentazione della proposta, la Commissione per i referendum eletta dal Consiglio comunale ai sensi dello Statuto, la quale si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum.
4. La Commissione, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.
5. La Commissione, entro trenta giorni dalla prima convocazione o dalla scadenza dei termini per la presentazione degli adeguamenti da parte del Comitato, invia al Consiglio Comunale la proposta di referendum corredata dal proprio parere.
6. Il Consiglio comunale decide sulla richiesta di ammissione del quesito, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati, con provvedimento

- definitivo. La decisione è comunicata al rappresentante del Comitato dei promotori entro sette giorni da quello di adozione.
7. Nel caso in cui il Consiglio Comunale intenda discostarsi dal parere fornito dalla Commissione deve adottare un'apposita motivata deliberazione con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
  8. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito il Comitato dei promotori procede alla raccolta di almeno 750 firme fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune.
  9. Per le consultazioni referendarie limitate ad una parte della popolazione si osservano le seguenti disposizioni:
    - a) il numero di sottoscrizioni, di cui al comma uno, dovrà corrispondere ad almeno il 2% degli elettori iscritti nell'ambito territoriale coinvolto e comunque non essere inferiore a 20;
    - b) il numero minimo delle firme di presentazione dovrà corrispondere almeno al 15% degli elettori iscritti nell'ambito territoriale coinvolto e comunque non essere inferiore a 100.
  10. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli predisposti e forniti dal Comune.
  11. Le firme di sottoscrizione e di presentazione sono autenticate da un notaio, cancelliere, Segretario comunale, o da impiegato comunale incaricato dal Sindaco.
  12. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario comunale entro 60 giorni della dichiarazione di ammissibilità del referendum. Il Segretario comunale dispone, entro i successivi 10 giorni, la verifica da parte dell'ufficio elettorale dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Provvede a convocare la Commissione per il referendum entro quindici giorni dal ricevimento degli atti.
  13. La Commissione verifica la regolarità degli atti richiedendo, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato dei promotori. Accertata la regolarità della documentazione, la Commissione, entro 10 giorni dalla convocazione, dichiara ammessa la richiesta di referendum dandone la comunicazione al Sindaco.
  14. Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria di cui al precedente articolo, iscrive l'argomento all'O.d.G. della prima seduta del Consiglio comunale.
  15. Il Consiglio comunale adotta una deliberazione contenente il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti, l'eventuale indicazione delle sezioni elettorali ai cui iscritti il referendum è limitato e l'incarico al Sindaco di indire il referendum.

## **Art. 25**

### **Iniziativa del Consiglio comunale**

1. L'iniziativa del referendum può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ritenga opportuno consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.
2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio comunale. Dopo il dibattito, il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese, a maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
3. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.
4. Nel caso che il referendum sia limitato ad una parte della popolazione, la deliberazione deve precisare la delimitazione territoriale e le sezioni elettorali i cui iscritti parteciperanno alla consultazione.

## **Art. 26** **Materie**

1. I referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono essere indetti su questioni attinenti:
  - a) il documento programmatico preliminare della Giunta comunale;
  - b) le elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza, e in generale le deliberazioni o le questioni concernenti persone;
  - c) gli atti relativi al personale del Comune, delle istituzioni, delle aziende speciali;
  - d) lo Statuto ed il regolamento del Consiglio comunale;
  - e) i bilanci annuali e pluriennali, i conti consuntivi;
  - f) i tributi locali;
  - g) i piani di programmazione generali e settoriali;
  - h) le materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nei due anni precedenti.

## **Art. 27** **Tempi**

1. Le consultazioni referendarie vengono effettuate di norma annualmente, riunite in un'unica giornata di domenica non in coincidenza con altre operazioni di voto. La data è stabilita dal Sindaco, sentita la Conferenza dei capi gruppo consiliari e, ove costituito, il Comitato dei promotori dei referendum.
2. Non possono essere indetti più di tre referendum contemporaneamente.

3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale e nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato elettorale ogni attività ed operazione relativa alla consultazione referendaria è sospesa fino alla convalida dei nuovi eletti.

## **Art. 28**

### **Pubblicità**

1. Il Sindaco provvede ad assicurare la più ampia pubblicità allo svolgimento della consultazione referendaria anche mediante manifesti da affiggersi almeno trenta giorni prima dello svolgimento della consultazione stessa.
2. La Giunta comunale procede all'assegnazione degli spazi referendari ai partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio comunale che ne facciano richiesta ed al Comitato dei promotori assicurando un'equa ripartizione degli stessi tra i richiedenti.
3. La propaganda è consentita dal trentesimo giorno antecedente quello della votazione fino alle 48 ore precedenti la votazione medesima.

## **Art. 29**

### **Indizione del referendum**

1. Il referendum è indetto dal Sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta comunale, ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare e alla Commissione.
2. Entro il trentesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
  - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
  - b) il giorno e l'orario della votazione;
  - c) le modalità della votazione;
  - d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale;
  - e) il quorum dei partecipanti necessari per la validità del referendum.
4. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
5. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.
6. Quando la consultazione comprende un referendum limitato ad una parte della popolazione, nel manifesto sono indicate le sezioni alle quali appartengono gli elettori che parteciperanno alla votazione. Nel caso che la consultazione abbia luogo solo per il referendum limitato, le forme di pubblicità di cui al presente

articolo sono effettuate nel territorio interessato ed in relazione alle sezioni elettorali nelle quali avrà luogo la votazione.

### **Art. 30**

#### **Chiusura delle operazioni referendarie**

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, ivi compreso il caso in cui il Consiglio comunale deliberi nel senso richiesto dai firmatari entro trenta giorni dalla presentazione della proposta, la Commissione per i referendum, sentito il Comitato dei promotori, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non abbiano più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentiti i capi gruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio, alla Commissione per i referendum, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza.

### **Art. 31**

#### **I certificati elettorali**

1. I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione del manifesto che indice il referendum.
2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso gli uffici comunale.

### **Art.32**

#### **L'ufficio di Sezione**

1. Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, da un Segretario e da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente.
2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95, modificata dalla legge 21 marzo 1990, n. 53. Nella stessa

adunanza procede alla designazione dei Presidenti dei seggi mediante sorteggio fra i nominativi compresi nell'apposito elenco.

3. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti.
4. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dalla legge per le consultazioni referendarie nazionali.
5. L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

### **Art. 33**

#### **Organizzazione ed orario delle operazioni**

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n. 761.
2. L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 7 del giorno della votazione. Dalle ore 7 alle ore 7.30 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori.
4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato A al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione e devono riportare il timbro del Comune. Le operazioni di voto hanno inizio un'ora dopo il ricevimento del materiale.
6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta, nel rettangolo che la contiene.
7. Le votazioni si concludono alle ore 20. Sono ammessi a votare gli elettori in quel momento presenti in sala.
8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.

### **Art. 34**

## **Determinazione dei risultati del referendum**

1. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto.
2. L'ufficio centrale per i referendum è composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione.
3. L'ufficio centrale per i referendum, non appena concluse le operazioni di scrutinio, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
  - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constatare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione.
  - b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
  - c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.
4. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.
5. Delle operazioni effettuate viene redatto apposito verbale in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario comunale.
6. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale, alla comunicazione dell'esito della consultazione.

**Art. 35**  
**Provvedimenti del Consiglio comunale**

1. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale, in apposita adunanza da tenersi entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum o dei referendum, effettuati sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei cittadini.
2. Il Coordinatore del Comitato dei promotori ha diritto di intervenire all'adunanza e di illustrare i risultati del referendum in una breve relazione.
3. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa del Consiglio comunale ed ha avuto esito positivo, il Consiglio stesso adotta le deliberazioni conseguenti, dando corso alle iniziative e provvedimenti sui quali aveva richiesto il pronunciamento popolare.
4. Quando il referendum è indetto per iniziativa popolare ed ha avuto esito positivo, il Consiglio comunale adotta motivate deliberazioni conseguenti all'oggetto di consultazione.
5. Copia delle deliberazioni del Consiglio comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori.

Parte interna

---

---

**REFERENDUM COMUNALE**

---

Volete:

---

[SI]

[NO]

---

\* \* \*

parte esterna

---

Comune di \_\_\_\_\_

sigla Ufficio Sezione

## INDICE SISTEMATICO

### CAPO I

#### PRINCIPI GENERALI

<a href="#">Art. 1</a>	Finalità e contenuti	pag. 2
------------------------	----------------------	--------

### CAPO II

#### FORME DI VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

<a href="#">Art. 2</a>	Interventi a favore dell'Associazionismo	pag. 3
<a href="#">Art. 3</a>	Albo delle Associazioni	pag. 3
<a href="#">Art. 4</a>	Modalità di iscrizione all'Albo	pag. 3
<a href="#">Art. 5</a>	Consulte permanenti di settore	pag. 4
<a href="#">Art. 6</a>	Consulte frazionali e rionali. Composizione	pag. 5
<a href="#">Art. 7</a>	Elezione delle consulte frazionali e rionali	pag. 5
<a href="#">Art. 8</a>	Consulte frazionali e rionali. Nomina e durata	pag. 6
<a href="#">Art. 9</a>	Requisiti per l'elezione nelle Consulte frazionali e rionali.	pag. 7
<a href="#">Art. 10</a>	Insediamiento delle Consulte frazionali e rionali	pag. 7
<a href="#">Art. 11</a>	Convocazione delle Consulte frazionali e rionali	pag. 7
<a href="#">Art. 12</a>	Sedute delle Consulte frazionali e rionali	pag. 8
<a href="#">Art. 13</a>	Pareri delle Consulte frazionali e rionali	pag. 8
<a href="#">Art. 14</a>	Facoltà delle Consulte frazionali e rionali	pag. 8
<a href="#">Art. 15</a>	Assemblee dei cittadini	pag. 9
<a href="#">Art. 16</a>	Iniziativa degli organi comunali in merito alle Consulte frazionali e rionali	pag. 9
<a href="#">Art. 17</a>	Attribuzioni del Presidente delle Consulte frazionali e rionali	pag. 9
<a href="#">Art. 18</a>	Mezzi finanziari, personale e sede delle Consulte frazionali e rionali	pag. 10
<a href="#">Art. 19</a>	Delimitazione frazioni e rioni	pag. 10
<a href="#">Art. 20</a>	Consulte frazionali e rionali. Norma transitoria	pag. 10

### CAPO III

#### ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

<a href="#">Art. 21</a>	Istanze e petizioni	pag. 11
-------------------------	---------------------	---------

<a href="#"><u>Art. 22</u></a>	Proposte	pag.	11
--------------------------------	----------	------	----

**CAPO IV    REFERENDUM PROPOSITIVI E CONSULTIVI**

<a href="#"><u>Art. 23</u></a>	Iniziativa referendaria	pag.	13
<a href="#"><u>Art. 24</u></a>	Iniziativa dei cittadini	pag.	13
<a href="#"><u>Art. 25</u></a>	Iniziativa del Consiglio comunale	pag.	15
<a href="#"><u>Art. 26</u></a>	Materie	pag.	15
<a href="#"><u>Art. 27</u></a>	Tempi	pag.	16
<a href="#"><u>Art. 28</u></a>	Pubblicità	pag.	16
<a href="#"><u>Art. 29</u></a>	Indizione del referendum	pag.	16
<a href="#"><u>Art. 30</u></a>	Chiusura delle operazioni referendarie	pag.	17
<a href="#"><u>Art. 31</u></a>	I certificati elettorali	pag.	18
<a href="#"><u>Art. 32</u></a>	L'ufficio di Sezione	pag.	18
<a href="#"><u>Art. 33</u></a>	Organizzazione ed orario delle operazioni	pag.	18
<a href="#"><u>Art. 34</u></a>	Determinazione dei risultati del referendum	pag.	19
<a href="#"><u>Art. 35</u></a>	Provvedimenti del Consiglio comunale	pag.	21